

Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

n. 28717/15 r.g.
(ricorso d'urgenza ante causam)



TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5/10/15;

letto il ricorso che precede ex art. 140, 8° comma, D.Lgs 206/05 (Codice del Consumo) e artt. 669 bis e ss c.p.c. (ante causam), depositato in data 4/5/15, in cui la ricorrente Associazione (avv.ti e del Foro di e avv.to del Foro di) chiedeva di dichiarare che il comportamento della Banca nel continuare ad applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti richiamati in ricorso fosse illegittimo e contrario agli interessi dei consumatori in relazione all'art. 2, lett. b), c) ed e), CdC, in quanto asseritamente la banca convenuta aveva violato i principi in forza dei quali era tenuta ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, all'esercizio di pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà ed alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. Deduceva inoltre che le clausole contrattuali in parola, in quanto implicanti ancora la capitalizzazione degli interessi passivi, erano inefficaci, vessatorie e nulle e che la condotta della banca, in violazione dell'art. 120 TUB (nuovo testo), costituiva pratica scorretta ai sensi dell'art. 20 CdC. A sostegno della domanda cautelare svolta l'associazione deduceva, in punto di fumus boni iuris, che il nuovo art. 120 TUB era immediatamente efficace e, quindi, era da considerarsi abrogata o comunque priva di effetti la delibera CICR del 2000, che aveva dettato la precedente regolamentazione in materia di computo di interessi, mentre, in tema di

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848





Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

periculum in mora, deduceva che il numero dei consumatori, titolari di conto corrente con la convenuta, sia attuali che potenziali, ed interessati dalla suddetta condotta della banca, era estremamente elevato e sussisteva pertanto il requisito della diffusività del comportamento illecito, che la banca continuava a porre in essere, e della necessità della sollecita inibizione dello stesso. Tanto premesso, nel richiamare l'applicazione dell'art. 669 octies, 6° comma, c.p.c. in ordine alla non necessaria introduzione del giudizio di merito, concludeva nei seguenti termini: “ ... chiede che, ai sensi dell'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c. il Tribunale, inaudita altera parte, con decreto disponga provvisoriamente per tutti i contratti di conto corrente meglio indicati in premessa (Conto corrente

) l'inibitoria della capitalizzazione trimestrale degli interessi relativamente al secondo trimestre del 2015 ed inibisca provvisoriamente l'uso della clausola n° 10 (presente nelle condizioni generali di contratto) e di qualsivoglia altra analoga clausola adottata con riferimento agli altri Contratti di Conto Corrente indicati in premessa o in subordine ... sentite le parti ex art. 669 sexies, 1° comma, c.p.c., voglia accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare che il comportamento posto in essere da Spa, descritto nel presente atto, ed in particolare la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati nell'ambito dei Contratti di Conto Corrente o comunque l'applicazione di interessi anatocistici, è comportamento illegittimo e contrario agli interessi collettivi dei consumatori “ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità” (art. 2, secondo comma, lett. b, CdC), “all'esercizio di pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà” (art. 2, secondo comma, lett. c, CdC), “alle correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali” (art. 2, secondo

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848





Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

comma, lett. e, CdC) e comunque costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e ss CdC; inibire ai sensi dell'art. 140, lett. a) CdC ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi maturati nell'ambito dei predetti Contratti di Conto Corrente o comunque l'applicazione di interessi anatocistici; inibire la predisposizione, la diffusione e l'utilizzo e l'applicazione della clausola n° 10 (presente nelle condizioni generali di contratto) e di ogni analoga clausola adottata negli altri Contratti di Conto Corrente indicati in premessa; inibire ogni riferimento alla capitalizzazione degli interessi maturati contenuti nei fogli informativi dei Contratti di Conto Corrente; ordinare alla resistente di adottare ex art. 140 lett. b) D.Lgs 206/05 tutte le misure che il Giudicante riterrà idonee per eliminare gli effetti lesivi degli illeciti accertati che la ricorrente indica nei seguenti provvedimenti: ordinare alla resistente la pubblicazione sulla home page del proprio sito internet di un avviso con un estratto dell'emanando provvedimento diretto ad informare tutti i consumatori che, con decorrenza 1° gennaio 2014, per tutti i Contratti di Conto Corrente è vietata qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista ha diritto a ripetere gli interessi anatocistici corrisposti o ad ottenere il ricalco del saldo del proprio conto corrente eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo il 1° gennaio 2014; l'invio di una comunicazione, anche allegata al primo estratto del conto corrente, diretta ad informare tutti i consumatori che, con decorrenza 1° gennaio 2014, è vietata qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista ha diritto a ripetere gli interessi anatocistici corrisposti o a vedere il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo il 1° gennaio 2014; ordinare la pubblicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale in dimensioni non inferiori ad una pagina; fissare un termine, ai sensi dell'art. 140CdC, per l'adempimento di tutti gli obblighi che il Tribunale imporrà alla convenuta nonché determinare in misura non inferiore a 1.000,00 euro la somma che la convenuta dovrà corrispondere per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848



Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

ritardo. Con il favore delle spese e degli onorari ... da distrarsi a favore dei difensori”;

letta la memoria di risposta della Banca Spa (avv.to
del Foro di e avv.ti del Foro
di), che, eccepito il difetto di legittimazione attiva della associazione
ricorrente, concludeva nel merito per il rigetto del ricorso;

visto il provvedimento presidenziale del 2/9/15 di designazione di questo
Giudice alla trattazione del presente fascicolo;

visto il proprio decreto di fissazione dell’udienza di ricomparizione delle parti;
sentiti i procuratori delle parti all’udienza del 5/10/15;

osserva quanto segue.

Per quanto riguarda la legittimazione attiva dell’associazione ricorrente ex art.
139 D.Lgs 206/05 (CdC), non appare necessario soffermarsi a lungo, ancora una
volta, sulla questione e ripetere quanto già sul punto affermato, anche nelle pronunce
di rigetto, in ordine alla piena legittimazione attiva dell’Associazione

ricorrente. Ad ogni buon conto merita richiamare l’ordinanza 9/7/15 del
Tribunale di Milano, in cui è stato ribadito che “ ... è vero che la materia del credito
non è contemplata nell’art. 139 citato, dedicato specificamente alla legittimazione ad
agire. Detto articolo, però, fa salvo quanto disposto dall’art. 2 dello stesso codice.
Tale norma sancisce un catalogo di interessi, individuali e collettivi, nonché di diritti
di consumatori, per la cui tutela possono agire le relative associazioni. In
particolare, accanto ad alcuni diritti in materie specifiche, è riconosciuto anche come
fondamentale il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti
contrattuali (art. 2, 2° comma, lett. e, cod. cons.) ...” e, dopo aver richiamato
precedenti in materia del Tribunale di Milano, che “... appare convincente, in favore
della legittimazione, quanto argomentato nell’ordinanza del 3/4/15, laddove si
denuncia come una conclusione paradossale quella che consentirebbe ai sensi della
norma invocata l’azione delle associazioni per le ipotesi, meno gravi, di mere prassi
commerciali scorrette, negandola invece in caso di predisposizione, utilizzo e
applicazione di una clausola contrattuale illecita e nulla perché contraria ad una

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848





Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

norma di rango primario. In effetti anche a livello di ordinamento positivo si riscontrano numerosi indici che impongono alle parti di comportarsi secondo buona fede, quali gli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c.. Tali principi generali sono stati sempre più valorizzati ed interpretati come estrinsecazione del dovere di solidarietà sociale e, direttamente fondata sull'art. 2 Cost. Tale sviluppo ha quindi attribuito un fondamento costituzionale ai principi in parola, facendoli emergere come paradigmi portanti nell'intero ambito dell'attività contrattuale. Ne consegue che non sembra coerente attribuire una portata riduttiva al diritto alla correttezza nei rapporti contrattuali, riconosciuto dall'art. 2 cod. cons., tale paradossalmente da escludere l'azione collettiva proprio per le condotte più gravi, quali quelle che comportino, in tesi, l'applicazione di clausole illecite. Sussiste quindi la legittimazione del
ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. e) cod. cons., perché esso
ha agito lamentando la violazione del diritto fondamentale alla correttezza nei rapporti contrattuali ad opera della clausola anatocistica applicata dalla Banca convenuta ..." (cfr. doc. 5 dei precedenti prodotti dalla ricorrente).

In conclusione non vi è alcun limite, atteso fra l'altro che alcuna norma espressamente esclude la materia del credito dalla tutela consumeristica e che la ratio della tutela consumeristica deve essere individuata nella diffusività del comportamento scorretto tale da coinvolgere una 'massa' di consumatori, alla possibilità di invocare la tutela inibitoria nell'interesse dei consumatori in una delle ipotesi previste dal richiamato art. 2 CdC.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Richiamato quanto esposto in precedenza, si osserva che in punto di fatto non vi è contestazione (cfr. art. 115 c.p.c.) sulla circostanza, allegata in ricorso, che la banca resistente stia ancora applicando ai rapporti di conto correnti, specificamente indicati nell'atto introduttivo, la disciplina in tema di interessi anatocistici di cui alla delibera CICR del 9/2/00; quindi deve ritenersi ancora applicato l'anatocismo sugli interessi passivi in relazione ai contratti indicati in ricorso e qui di seguito riportati:

Conto corrente

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848





Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015



Prima di passare all'esame del merito, è necessario definire l'ambito della procedura e vedere poi in quali rapporti l'inibitoria d'urgenza, che qui ci occupa, si ponga con la generale e generica previsione del rimedio atipico di cui all'art. 700 c.p.c..

Orbene, l'art. 140 cod. cons. al primo comma prevede che *"i soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate"*, mentre al successivo 8° comma prevede che *"nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile"*.

Visto il richiamo alle norme del codice di procedura civile, ci si è domandati in dottrina ed in giurisprudenza se anche l'inibitoria cautelare in materia consumeristica richieda o meno e, in caso positivo, in quali termini la coesistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, tradizionalmente intesi -il primo- come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata, e -il secondo- come fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848





Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Ritiene il Giudice, considerato che l'art. 140 CdC richiama gli articoli da 669 bis a 669 quaterdecies del codice di procedura civile, che disciplinano solo la procedura da osservare in tema di procedimento cautelare uniforme, che assume decisivo rilievo l'inciso " ... nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza ...".

La qualificazione dei 'motivi di urgenza' come appunto 'giusti' tende a far considerare anche in questo caso necessaria la sussistenza del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza del diritto, in uno con quella del periculum in mora che però, come da condivisa e prevalente giurisprudenza, assume dei connotati diversi e peculiari, rispetto alla ordinaria tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in coerenza con la peculiarità del rimedio inibitorio e degli interessi che si tendono a tutelare.

Per quanto riguarda il requisito del fumus boni iuris, valgono le seguenti osservazioni.

L'art. 120, 2° comma, TUB nuovo testo prevede che *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"*.

Il predetto nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB è stato introdotto con la cd legge di stabilità 2014 (L. 147/13 e per quanto di interesse art. 1, comma 629): in mancanza di disposizioni di diritto transitorio la disposizione è entrata in vigore dall'1/1/14.

La questione di fondo è quella di verificare se il legislatore abbia inteso vietare -e quindi rendere illegittimo- l'addebito degli interessi anatocistici passivi nei rapporti bancari e, in caso affermativo, se detta modifica abbia immediata o meno applicabilità ai rapporti in corso.

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848





Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

Prima di tutto si dà atto che, all'udienza del 5/10/15, è stata prodotta copia della bozza di delibera CICR in relazione al citato art. 120, 2° comma, TUB, nonché copia del 'documento di consultazione' della Banca d'Italia per la sottoposizione a consultazione della proposta da formulare al CICR, con fissazione al 23/10/15 del termine per l'invio di osservazioni, commenti e proposte.

Per mera completezza si osserva che la suddetta proposta di Delibera CICR all'art. 2 prevede che l'art. 120, comma 2, del TUB si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito fra intermediari e clienti, con riferimento tanto agli interessi attivi che a quelli passivi: il 3° comma dello stesso art. 2 rimette all'ordinaria disciplina civilistica la 'produzione degli interessi moratori', mentre il 4° comma del medesimo art. 2 stabilisce che l'imputazione dei pagamenti debba avvenire secondo quanto stabilito dall'art 1194 c.c..

Con l'art. 3 è stato ribadito, coerentemente con il nuovo testo dell'art. 120, 2° comma, TUB, che 'gli interessi maturati non possono produrre interessi'; quindi sembra potersi ritenere che le espressioni 'interessi capitalizzati' ed 'operazioni di capitalizzazione', utilizzate nell'art. 120, comma 2, lett. b) del TUB, siano state intese dalla Banca d'Italia come sinonimi di 'interessi contabilizzati' o 'operazioni di contabilizzazione', riconoscendosi così validità alle interpretazioni offerte nelle decisioni prodotte in atti (cfr. p.es. ordinanza Tribunale Milano del 30/6/15 e del Tribunale di Biella del 7/7/15, depositate in udienza), in cui l'evidenziata aporia normativa -all'affermato divieto di anatocismo si contrappone per due volte il richiamo al concetto di capitalizzazione- è stata risolta in via interpretativa, attribuendo all'espressione usata dal legislatore il significato, proprio della matematica finanziaria, di 'interessi maturati'.

Con l'art. 4, dedicato in modo specifico ai rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito, si è fatto riferimento alla periodicità minima annuale di conteggio degli interessi (2° comma: conteggio al 31 dicembre di ogni anno), pur nel silenzio dell'art. 120, comma 2, del TUB, che invero ha ribadito la regola della pari periodicità, ma non ha previsto alcun periodo minimo. Il conteggio degli interessi, con la ricordata periodicità minima annuale,

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848



Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

dovrà avvenire in modo 'separato' rispetto al capitale (3° comma). Gli interessi, attivi e passivi, diverranno esigibili trascorso un termine minimo di 60 giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto (4° comma). I commi 5° e 6° prevedono altre specifiche disposizioni per quanto riguarda le rimesse e la chiusura del conto.

L'art. 5 prevede che la delibera 'si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016', con previsione di adeguamento dei contratti in corso entro il 31 dicembre 2015 (2° comma) e di derogabilità solo in senso più favorevole al cliente (3° comma).

Pertanto, non risultando ancora ufficialmente adottata detta delibera da parte del CICR, la questione dibattuta, di cui si darà conto, sull'immediata efficacia o meno del divieto di anatocismo mantiene inalterata la sua rilevanza ed attualità ai fini della decisione.

Dunque, mentre fino al 31/12/13 il secondo comma del citato art. 120 TUB aveva il seguente contenuto: *"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori"*, attualmente risulta inserita l'ulteriore previsione della lett. b), che si aggiunge alla previsione (lett. a) che gli interessi semplici, sia debitori che creditori, siano conteggiati con la medesima periodicità.

Appare opportuno richiamare sul punto, fra le tante pronunce favorevoli all'introduzione del divieto dell'anatocismo ed all'immediata efficacia dell'innovazione nei rapporti fra banche e correntisti, l'ordinanza del Tribunale di Biella del 7/7/15 (Giudice Pipicelli), nella quale è stato condivisibilmente affermato che *"... alla lettera a) il legislatore ha indicato la necessità che gli interessi (semplici e non composti), sia debitori che creditori, siano 'conteggiati' con la medesima periodicità; l'utilizzo del termine si riferisce ad una mera operazione contabile di quantificazione o annotazione in conto, con la conseguenza che quanto*

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848





Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

all'esigibilità solo il cliente-correntista potrà disporre ex art. 1852 c.c. in ogni momento qualora le somme siano a suo credito e sarà in ogni caso possibile una compensazione tra le partite di segno opposto ..."; che " ... alla lettera b) il legislatore ha chiarito i limiti del conteggio di cui al periodo precedente, precisando che gli interessi così annotati in conto ('periodicamente capitalizzati'), nelle successive operazioni di conteggio ('capitalizzazione') non possono produrre interessi ulteriori, che vanno al contrario calcolati solo sull'originaria sorte capitale, esplicitamente vietando in tal modo quella che è la tradizionale operatività dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., nel senso di produzione degli interessi sugli interessi ...", con la conseguenza che " ... la disposizione di cui al secondo periodo non può che leggersi nel senso della rigorosa esclusione dell'anatocismo nei rapporti bancari, sulla base della mera interpretazione letterale, in forza della quale è difficile assegnare all'espressione per cui gli interessi non possono produrre interessi ulteriori un significato diverso dalla radicale esclusione dell'anatocismo; ciò anche alla luce del successivo periodo che impone di calcolare gli interessi annotati in conto solo sul capitale. ..." (cfr. doc. 6 della produzione di precedenti giurisprudenziali, fatta in udienza dalla ricorrente).

Con soluzioni interpretative sostanzialmente simili, la quasi totalità dei precedenti giurisprudenziali prodotti porta pertanto a ritenere, in un'interpretazione coerente delle previsioni di cui alla lettera a) e lettera b) del citato articolo, che gli interessi potranno essere conteggiati secondo determinate scadenze temporali, per le quali sia peraltro garantita la pari periodicità, ma che ad ogni scadenza detti interessi non potranno essere capitalizzati, cioè sommati al capitale così da determinare l'effetto vietato della produzione di interessi sugli interessi, ma dovranno essere computati sul solo capitale.

La conclusione cui si è giunti in tema di divieto dell'anatocismo nei rapporti bancari trova conferma a livello sistematico tanto nella relazione introduttiva alla proposta di legge n° 1661 presentata il 4/10/13, in cui era evidente la volontà del legislatore di superare l'anatocismo nei rapporti bancari quanto, sia pure indirettamente, attraverso la mancata conversione in legge del D.L. 91 del 24/6/14

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848





Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

che, all'art. 31, attribuiva al CICR la competenza a stabilire le modalità per la produzione, con cadenza annuale, di interessi su interessi nei rapporti bancari: la legge di conversione (L. 116/14) ha di fatto soppresso detta previsione interinale, dimostrando inequivocabilmente la volontà del legislatore di non voler reintrodurre l'anatocismo bancario, a conferma che la riforma dell'art. 120 TUB aveva -ed ha- determinato l'introduzione del divieto di anatocismo.

Ulteriore conferma si ricava dal raffronto fra l'attuale secondo comma del citato art. 120 TUB ed il testo previgente, su richiamato, in vigore fino al 31/12/13; infatti mentre il precedente testo prevedeva che *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, ..."*, attualmente il nuovo testo stabilisce che *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,..."*, modifica rafforzata apertis verbis dal contenuto della successiva lettera b), di cui si è dato conto.

Portando a sintesi le superiori osservazioni, si può allora concludere nel senso che il nuovo testo dell'art. 120, 2° comma, TUB ha introdotto il divieto dell'anatocismo nelle operazioni bancarie.

Fatta questa precisazione, si tratta di verificare se l'innovazione si debba ritenere già efficace ed immediatamente cogente per le banche ovvero se la ricordata delega attribuita al CICR per la determinazione delle modalità e dei criteri per l'attuazione renda di fatto la riforma non ancora esecutiva.

Ricordato che pacificamente non è stata ancora emessa la suddetta delibera CICR e che tale situazione rimarrà quanto meno fino al 23/10/15, si condivide l'orientamento giurisprudenziale nel senso che la suddetta *"... lacuna non impedisce che la norma sia efficace e vigente. In primo luogo perché la norma primaria ... è chiara nella sua portata precettiva. Inoltre perché le modalità e i criteri della norma regolamentare devono dare attuazione alla norma primaria e non possono certo stravolgerla, conferendole una portata opposta a quanto dalla stessa stabilito ..."*, con la conseguenza che *"... la mancanza della delibera CICR comporta unicamente che allo stato gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e*

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848





Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

contabile al fine di garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie. Allo stato, dunque, non vi è alcun impedimento né al calcolo degli interessi né alla loro separata annotazione in conto, vigendo al contrario la massima libertà in proposito. ...” (cfr. ordinanza del Tribunale di Milano del 9/7/15: dott. Stefani: doc. 5 della produzione di precedenti di parte ricorrente, effettuata in udienza).

In tal senso si era già espresso anche il Tribunale di Milano con ordinanza collegiale 3/4/15 (cfr. doc. 7.2 allegato al ricorso: pagg. 11-12), in cui è dato leggere che la tesi contraria alle conclusioni cui si è pervenuti, e cioè che la riforma sarebbe sospensivamente condizionata all'intervento del CICR, “ ... non può essere condivisa, se solo si consideri che, una volta riconosciuto come l'articolo in esame vieti in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporalmente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa subordinata. Per ragioni sostanzialmente equivalenti non potrebbe neppure essere condivisa la tesi che vorrebbe rimettere al successivo intervento del CICR la stessa interpretazione del nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB, in quanto così facendo si vorrebbe attribuire a un organo del potere esecutivo il compito di attribuire significato a un atto legislativo, in palese violazione dei più elementari principi in materia di separazione dei poteri dello Stato. ...”.

Non può pertanto condividersi, alla luce della condivisa giurisprudenza su richiamata, la tesi della banca resistente in ordine al fatto che il nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB riconoscerebbe semplicemente al CICR il potere di emanare norme attuative di quelle previste dallo stesso art. 120 TUB in materia di decorrenza delle valute e di calcolo degli interessi, così che “ ... il portato normativo del nuovo testo del comma 2 dell'art. 120 TUB è ‘solo’ quello di delegare al CICR poteri normativi, da esercitarsi nel rispetto dei principi e criteri ivi pure previsti, per dare ad essi esecuzione, e integrare così il quadro ordinamentale in materia di norme speciali idonee a derogare anche alla previsione generale dell'art. 1283 c.c. ...”, con

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848



Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

la conseguenza che alla data di entrata in vigore della ‘legge di stabilità 2014’ (ossia dall’1/1/14) “... il CICR ha il potere-dovere di stabilire in via generale ‘modalità e criteri per la produzione di interessi’ nelle operazioni bancarie ...”; che era “... del tutto erroneo assumere automaticamente che la ‘data di entrata in vigore’ della ‘legge di stabilità 2014’ coincida con la data di ‘decorrenza dell’efficacia’ ed effettiva cogenza delle disposizioni e dei principi contenuti nel comma 2 dell’art. 120 TUB, come novellato ...” e che conseguentemente vi era la necessità di dover attendere l’esercizio della delega normativa al CICR per l’introduzione nell’ordinamento delle norme attuative dei principi introdotti dal nuovo testo dell’art. 120 TUB e di dover continuare ad applicare la Delibera CICR 9/2/00 (cfr. memoria di risposta).

In conclusione, a fronte dell’introduzione del divieto di anatocismo nei rapporti bancari, l’intervento del CICR deve riguardare, come del resto emerge dalla proposta su riportata, solo gli aspetti tecnico-contabili, consequenziali al divieto così introdotto, che verranno ad essere uniformati per tutto il sistema bancario ed evitare la ricordata libertà di regole contabili; analogamente è da escludere, come emerge anche dalla stessa proposta in atti, che la delibera CICR possa prevedere una qualche forma di capitalizzazione degli interessi passivi e quindi prevedere una soluzione differente da quella chiaramente adottata dal legislatore.

Non è poi dubitabile che tale innovazione ben possa applicarsi anche ai contratti sorti in precedenza, ma non esauriti e pertanto ancora in corso; quindi, in base all’art. 1339 c.c., la disciplina di cui al nuovo testo dell’art. 120 TUB verrà a disciplinare i contratti di conto corrente bancario in essere, sia pure limitatamente agli effetti non ancora prodotti all’1/1/14, data di entrata in vigore della nuova disciplina, che andrà a sostituire o integrare per il periodo successivo la clausola difforme non più ammessa dall’ordinamento.

Passando al requisito del periculum in mora e riprendendo le fila del discorso già in parte introdotto in relazione all’art. 140, 8° comma, CdC, ribadisce il Giudice che detto requisito non presenta gli stessi connotati del pericolo imminente ed irreparabile di cui all’art. 700 c.p.c..

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848





Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

Si osserva al riguardo che i 'giusti motivi di urgenza', che giustificano il ricorso all'inibitoria ex art. 140, 8° comma, CdC, devono essere individuati nella necessità di assicurare una tutela tempestiva agli interessi collettivi dei consumatori, con la precisazione che " ... deve essere in questione un *periculum in mora* che non è correlato alla tradizionale nozione di irrisarcibilità del danno, ma che, piuttosto, va definito prendendo in considerazione l'irradimento del pregiudizio derivante dalla pratica commerciale scorretta. Deve pertanto ritenersi che l'inibitoria cautelare di cui trattasi possa essere concessa in tutti i casi in cui la violazione in atto dei diritti o degli interessi collettivi dei consumatori sia, oltre che suscettibile di protrarsi nel tempo, connotata dall'intensità della potenzialità diffusiva del danno che ne deriva ..." (cfr. Tribunale di Roma, ord. 23/12/13; doc. 6 allegato al ricorso); analogamente è stato precisato che " ... la norma di cui all'art. 140 Codice del consumo ed in particolare il riferimento ai 'giusti' motivi, anziché ai 'gravi' motivi di urgenza inducono ad escludere la sussistenza per questo tipo di azione, del requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile che caratterizza il provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., mentre sono determinanti sia il rilievo generale dell'azione a tutela della collettività dei consumatori, sia la natura preventiva (cfr. Cass. 21/5/08 n° 13051). Va quindi esclusa la necessità di rintracciare un pregiudizio specifico ed individuale; il parametro al quale occorre riferirsi per valutare 'giusti motivi di urgenza' è invece rappresentato dall'interesse collettivo alla predisposizione ed utilizzazione di condizioni generali di contratto non vessatorie nei rapporti con i consumatori dalla diffusività dello strumento contrattuale impiegato, ancorché la violazione di tale interesse collettivo non configuri tecnicamente un 'pregiudizio imminente ed irreparabile', ossia non suscettibile di ristoro economico ..." (cfr. Tribunale di Roma, ord. 17/4/09, doc. 6 allegato al ricorso).

Con specifico riferimento alla tematica che qui ci occupa, appare opportuno richiamare, in quanto pienamente condivisa, anche l'ordinanza collegiale del Tribunale di Milano del 5/8/15 (cfr. doc. 1 della produzione giurisprudenziale in udienza), in fattispecie analoga, in cui è dato leggere che " ... detti giusti motivi di urgenza consistono nell'esigenza di evitare il protrarsi o la nuova creazione di

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848



Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

situazioni contra legem, e il cristallizzarsi di pregiudizi il cui ristoro comporterebbe iniziative giudiziarie necessitanti anticipazione di elevati esborsi, che possono in concreto disincentivare il singolo consumatore dall'agire per la tutela ordinaria del proprio diritto al risarcimento o a restituzioni ...".

Più in particolare il Tribunale di Milano con la precedente ordinanza collegiale 25/3/15 (relatore d.ssa Brat) aveva ulteriormente evidenziato che “ ... i giusti motivi di urgenza di cui alla disposizione citata debbono essere letti nell'ambito della cornice europea di cui alla Direttiva 98/27/CE del 19/5/98, che ha più volte sancito la necessità di assicurare una tutela tempestiva degli interessi dei consumatori, giungendo a far coincidere l'effettività della tutela anche, fra l'altro, con la sua tempestività. In una tale direzione induce il secondo considerando della direttiva de qua, che, significativamente, pone l'accento sulla necessità di un tempestivo intervento prima legislativo e poi giurisdizionale per assicurare la cessazione delle violazioni degli interessi collettivi dei consumatori, Orbene, proprio tenendo presenti gli obiettivi del legislatore comunitario, il presupposto di cui all'art. 140, VIII comma, deve essere inteso in termini decisamente più ampi rispetto al pregiudizio irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c.: ed infatti, è utile porre l'attenzione alla corrispondente terminologia comunitaria che, con il ricorso al concetto di 'debita sollecitudine' ed all'espressione 'se del caso con procedimento d'urgenza', legittima un'interpretazione decisamente estensiva delle ipotesi applicative del procedimento d'urgenza, in ragione delle specifiche esigenze consumeristiche volta volta esaminate ...”, con le ulteriori precisazioni che “ ... ‘i giusti motivi di urgenza’ debbono tenere conto delle concrete esigenze di una collettività indeterminata di consumatori, che dall'applicazione di una norma divenuta nulla può subire pregiudizi concreti, che difficilmente possono trovare puntuale ristoro ...”; che “ ... una lettura a maglie più ampie del presupposto in questione, quindi, assicura quella tempestività di tutela che meglio risponde alle tempistiche del mercato, spesso non coincidenti con i tempi processuali. Ammettere, quindi, una maggiore ampiezza nella valutazione del requisito in questione significa, nel caso in esame, evitare il protrarsi di situazioni contra legem ed il cristallizzarsi

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848





Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

di danni, il risarcimento dei quali si appalesa costoso e, di conseguenza, disincentivante, tenuto conto di valutazioni economiche del tutto legittime ...” e che “ ... così ragionando, infatti, la funzione inibitoria assegnata dal legislatore all’azione spiegata ai sensi dell’art. 140, VIII comma, svolge una funzione preventiva rispetto al prodursi dei predetti danni, imponendo agli istituti di credito un obbligo di astensione per l’avvenire da comportamenti accertati come antigiuridici. Obbligo di astensione dall’inserimento nei nuovi contratti e alla reiterate applicazione in quelli già stipulati di una disposizione pattizia riproducente un testo normativo abrogato ...” (cfr. doc. 7.1, allegato al ricorso).

Si tratta di principi poi riconfermati in successive ordinanze, anche collegiali in sede di reclamo, prodotte in udienza: cfr. per tutte ordinanza collegiale del Tribunale di Milano, rel. Cozzi, del 16/9/15.

Dunque “ ... il pregiudizio che giustifica il ricorso alla tutela cautelare di cui all’art. 140, 8° comma, Codice del Consumo deve essere apprezzato avendo come riferimento una particolare intensità della potenzialità diffusiva della violazione accertata e che si vuole eliminare. ...” (cfr. citata ordinanza 17/4/09 del Tribunale di Roma), per cui appare evidente nel caso che qui ci occupa la ricorrenza del presupposto del pericolo nel ritardo, attesa l’illegittimità della persistenza di una condotta, che è contraria all’innovazione legislativa, così da far sorgere l’esigenza di una sollecita interruzione della condotta stessa, e che interessa un relevantissimo numero di operazioni bancarie ed un’estesa ed indeterminata platea di correntisti consumatori, attuali o futuri, i quali assai difficilmente, e comunque non tempestivamente, potrebbero ottenere una tutela efficace, agendo in via ordinaria. Sul punto è stato ulteriormente argomentato che “ ... lo stesso concetto di tutela ‘inibitoria’, pertanto di carattere preventivo, la natura collettiva degli interessi, la legittimazione fornita alle associazioni, sono tutti elementi che impongono una considerazione del requisito dell’urgenza quale ‘tempestività’ della tutela, pur avuto riguardo certamente alla specifica materia ed ai concreti ... effetti della condotta della quale si intende bloccare la ripetizione ...” (cfr. ordinanza collegiale del Tribunale di Cuneo del 7/8/15: doc. 2 dei precedenti prodotti in udienza).

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848





Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

Le superiori osservazioni, anche sulla verosimile fondatezza del fumus boni iuris, non consentono di condividere l'ordinanza collegiale del Tribunale di Torino del 17/7/15, in sede di reclamo (rigettato) di un precedente provvedimento monocratico del 16/6/15 di rigetto (prodotto dalla banca resistente) ed una delle pochissime pronunce di rigetto dei ricorsi promossi dall'associazione.

Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi non conforme a legge la condotta della banca resistente nel predisporre, utilizzare e continuare ad applicare clausole anatocistiche agli interessi passivi nei confronti dei propri correntisti anche dopo l'1/1/14.

Si tratta ora di individuare le modalità di attuazione della richiesta inibitoria.

Misure adeguate a soddisfare l'esigenza di tutela espressa sono, in primo luogo, l'ordine diretto ad inibire, ex art. 140, lett. a) CdC alla resistente Banca

Spa di dar corso a qualsiasi ulteriore forma di capitalizzazione degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente, meglio indicati in precedenza, già in essere o che verranno in futuro stipulati con i consumatori.

Vertendosi in ambiti commerciali in cui la pubblicità del provvedimento può senz'altro contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate, alla luce dell'art.140, lett. c) CdC, va ordinato alla banca resistente di provvedere entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza ad inserire nella home page del proprio sito web un avviso riportante il dispositivo della presente ordinanza, nonché di darne comunicazione a ciascun correntista, allegando copia del dispositivo in parola nel primo estratto conto trasmesso alla clientela secondo la periodicità e le modalità contrattualmente pattuite.

Per analoghe finalità va ordinato alla resistente di provvedere, a sua cura e spese ed entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, alla pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza sui quotidiani 'Il Corriere della Sera', 'La Repubblica' ed 'Il Sole 24 Ore', con caratteri doppi rispetto al normale.

Non appare necessario prevedere penali per il ritardo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al DM 55/14 ed in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza.

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848



Accoglimento parziale del 20/10/2015
RG n. 28717/2015

P.Q.M.

- in accoglimento del ricorso cautelare ex art. 140, 8° comma, D.Lgs 205/06, presentato dalla ricorrente Associazione _____, inibisce alla resistente Banca _____ Spa di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di capitalizzazione degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente, indicati in motivazione, già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori nonché di predisporre, utilizzare ed applicare clausole anatocistiche nei predetti contratti;
 - ordina alla banca resistente di provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ad inserire sulla home page del proprio sito web un avviso riportante il presente dispositivo nonché a darne comunicazione a ciascun correntista consumatore, allegando copia del dispositivo in parola al primo estratto conto trasmesso alla clientela secondo la periodicità e le modalità contrattualmente pattuite;
 - ordina altresì alla banca resistente di provvedere, a proprie cura e spese ed entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, alla pubblicazione del presente dispositivo sui quotidiani 'Il Corriere della Sera', 'La Repubblica' e 'Il Sole 24 Ore', con caratteri doppi rispetto al normale;
 - condanna la banca resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in 5.000,00 euro per compensi professionali e 300,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge. Ordina la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dell'associazione ricorrente, dichiaratisi antistatari.
 - manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
- Roma, 16/10/15

Il Giudice

dott. Francesco Remo Scerrato

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848

